
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La specificità della contestazione è direttamente proporzionale alla specificità delle allegazioni avversarie

Il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Da ciò consegue che, qualora una parte assolva al proprio onere di allegare e specificare le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, sorge in capo alla parte avversaria il simmetrico onere di prendere posizione verso tali puntuali allegazioni e di contestarle specificamente. La specificità della contestazione è direttamente proporzionale alla specificità delle allegazioni avversarie: l'onere della contestazione specifica, è tanto più stringente quanto più è analitica e dettagliata l'allegazione delle circostanze di fatto ad opera della parte avversaria.

...omissis...

La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in base al quale la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (il testo precedente prevedeva invece che la sentenza contenesse "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione"). L'art. 118 disp. att. c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52, comma 5, della cit. L. 18 giugno 2009, n. 69), precisa inoltre che "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi" (secondo il testo precedente, invece che, la motivazione consisteva nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione).

Per effetto dell'art. 58, comma 2, della cit. L. 18 giugno 2009, n. 69, i predetti art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.07.2009. Di qui, la presente motivazione, redatta nella nuova forma.

Ciò premesso, il xxxxx ha convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento per sentirla condannare al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti a causa del comunicato stampa diffuso in data 9.12.2008, in cui la Provincia medesima aveva erroneamente riferito che un sequestro preventivo di carne irlandese asseritamente contaminata da diossina, era stato eseguito ai danni di detto xxxxxx). Il comunicato stampa era stato subito ripreso e diffuso da giornali e televisione. Solo il giorno successivo, vale a dire il 10.12.2008, la convenuta Provincia Autonoma diffondeva un altro comunicato, in cui precisava che alcun sequestro od altro tipo di prelievo era stato effettuato ai danni del xx

La Provincia autonoma di Trento resiste, contestando integralmente la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto quello del cd. quantum.

La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali, giacché le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti sono state tutte respinte in quanto superflue.

Essa viene ora decisa con rito semplificato previsto dall'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta.

Va infatti evidenziato che la Provincia Autonoma di Trento, tempestivamente costituitasi - ex artt. 166 e 167 c.p.c. - con la comparsa di risposta depositata il 24.12.2013 per l'udienza del 15.01.2014, ha - tra l'altro - specificamente affermato che lo stesso 9.12.2008, verso le xxxxx essa aveva ricevuto un comunicato dell'Ansa che riferiva di 35 sequestri di carne irlandese sospettata di contaminazione da diossina, di cui uno eseguito nel territorio provinciale. La Provincia effettuava quindi una verifica della notizia sia presso l'ufficio del veterinario provinciale sia presso l'unità operativa di medicina veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda alla quale fa notoriamente capo anche il primo ufficio), e poi diffondeva il comunicato contenente la notizia (poi risultata falsa) del sequestro eseguito ai danni del

xxx attoreo. Nella medesima comparsa di risposta, la medesima Provincia ha peraltro precisato che il controllo effettivamente avvenuto presso xxxx a Nago xxxx), ancorché senza l'esecuzione di alcun sequestro preventivo di carne sospettata di contaminazione da diossina, era stato effettuato congiuntamente dai Nas e dal personale veterinario di detta Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la conseguenza che essa Provincia aveva una conoscenza solo indiretta dei fatti, considerando che tale Azienda è dotata di distinta ed autonoma soggettività giuridica, sicché la verifica dell'informazione effettuata dalla Provincia medesima presso uno dei co-autori dell'operazione, dovrebbe - a suo avviso - considerarsi idonea ad escludere ogni sua responsabilità.

Ebbene, questo Tribunale deve constatare che, a fronte di tali specifiche, puntuali e circostanziate allegazioni di fatto contenute nella comparsa di risposta, la contestazione effettuata dal Sxxxxxx alla prima udienza del 21.01.2014, è stata del tutto generica ed indifferenziata, essendosi risolta nella - del tutto inidonea - formula "contesta il contenuto della comparsa di risposta avversaria". alcuna contestazione, nemmeno generica, è stata invece effettuata dal medesimo Sxxxxxx.srl alla successiva udienza del 25.03.2014.

Stante detta contestazione meramente generica, le predette circostanze di fatto allegate dalla Provincia nella comparsa di risposta, devono essere considerate pacifiche.

Come noto, infatti, il principio di non contestazione ha trovato definitivo ingresso nel nostro sistema processuale per effetto dell'art. 115, primo comma, c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, avente decorrenza dal 4.07.2009), in base al quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In base al principio di non contestazione, nel caso in cui una parte non contesti tempestivamente e specificamente un fatto storico allegato dall'avversario, il giudice sarà vincolato da tale comportamento processuale, nel senso che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e sarà tenuto a considerarlo esistente. La contestazione del fatto allegato dalla parte avversaria, deve essere specifica e tempestiva. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la contestazione deve avvenire nella prima difesa utile (v. Cass., sez. I, 27.02.2008, n. 5191; Cass., sez. V, 24.01.2007, n. 1540; e Cass., sez. I, 13.06.2005, n. 12.636). In mancanza, il fatto deve ritenersi pacifico e la parte che lo ha allegato non è più gravata del relativo onere probatorio. In merito al requisito della specificità della contestazione, è pacifico in dottrina che il silenzio e la contestazione generica, si equivalgono quanto a capacità di rendere il fatto non bisognoso di prova. Sotto tale profilo, non sono sufficienti a rendere controverso il fatto ex adverso allegato, contestazioni di mero stile o che si dirigono alla situazione giuridica dedotta in giudizio nella sua interezza o comunque ad un complesso indistinto di fatti. L'onere della contestazione specifica, è tanto più stringente quanto più è analitica e dettagliata l'allegazione delle circostanze di fatto ad opera della parte avversaria. Come ribadito recentemente da Cass., sez. I, 15.10.2014, n. 21.847, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con

chiarezza gli elementi in contestazione. Da ciò consegue che, qualora una parte assolva al proprio onere di allegare e specificare le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, sorge in capo alla parte avversaria il simmetrico onere di prendere posizione verso tali puntuali allegazioni e di contestarle specificamente. La specificità della contestazione è direttamente proporzionale alla specificità delle allegazioni avversarie.

Dato dunque per pacifico (perché non specificamente contestato), che la Provincia, prima di emettere il comunicato, si era informata presso uno dei co-autori dell'operazione circa l'avvenuta esecuzione di un sequestro (vale a dire presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari), nessuna responsabilità può sussistere in capo alla Provincia stessa, avendo essa diligentemente assolto al dovere di informarsi sulla genuinità dell'informazione presso una qualificata fonte della stessa, ciò che esclude in radice ogni altro onere in capo alla Provincia stessa (incluso quello di informarsi preventivamente addirittura presso l'odierna attrice), trattandosi di notizia proveniente dall'autorità investigativo-giudiziaria (v. Cass., sez. III, 4.02.2005, n. 2271).

Di qui il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Al rigetto va incontro anche la domanda di cancellazione e di risarcimento dei danni proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 89 c.p.c., va ricordato che, per giurisprudenza costante, non può essere disposta la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, essendo ben possibile che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla reciproca condotta, possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (v. Cass., sez. III, 6.12.2011, n. 26.195). La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dal cit. art. 89 c.p.c., va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (v. Cass., sez. III, 5.05.2009, n. 10.288). Alla luce di tali principi, non può allora ritenersi sconveniente né offensivo il fatto che la Provincia convenuta, a pag. 10 della comparsa di risposta e a pagg. 1 e 2 della prima memoria istruttoria, abbia fatto menzione alle vicende penali e contabili accadute al legale rappresentante della srl odierna attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. La liquidazione del compenso professionale deve essere effettuata in base ai criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, atteso che l'art. 28 dello D.M. 10 marzo 2014 prevede che essi debbano applicarsi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, avvenuta il 3.04.2014.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.

Rigetta altresì l'istanza ex art. 89 c.p.c. avanzata dall'attrice.

Condanna l'attrice medesima a rifondere alla Provincia convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 12.678,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.